

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 maggio 2018, n. 190
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base ubicato in Manfredonia alla via Marchianò n. 10, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, da "Studio Associato di Laboratorio di Analisi dei dott.ri Santoro Rita – Caracciolo Sandro" a "Laboratorio Analisi dei Dottori Santoro Rita e Caracciolo Sandro s.r.l.".

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

Lo "Studio Associato di Laboratorio di Analisi dei Dottori Santoro Rita e Caracciolo Sandro" con sede in Manfredonia alla via Marchianò n. 10, già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate quale laboratorio generale di base, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. (codice regionale 820654).

Il legale rappresentante della società "Laboratorio Analisi dei Dottori Santoro Rita e Caracciolo Sandro s.r.l.":

- con Pec del 07/03/2018, acquisita con prot. n. AOO_183/3544 del 12/03/2018, ha comunicato a questa Sezione che: *"(...) stiamo provvedendo alla costituzione della Società Laboratorio Analisi dei*

Dott.ri Santoro Rita e Caracciolo Sandro s.r.l. requisito indispensabile per far parte della rete imprese Unilab-Foggia già regolarmente costituita. Ci riserviamo di inviarVi copia dell'atto costitutivo, statuto e partecipazione alla rete imprese.”;

- con Pec del 09/03/2018, acquisita con prot. n. AOO_183/3638 del 14/03/2018, ha trasmesso copia dell'atto costitutivo e iscrizione alla CCIAA della “Società Laboratorio Analisi dei Dott.ri Santoro Rita e Caracciolo Sandro srl”, precisando che *“Nell'immediatezza stiamo provvedendo a perfezionare l'adesione in Camera di Commercio per l'aggregazione alla rete impresa UNI-LAB Foggia.”;*
- con Pec del 06/04/2018, acquisita con prot. con n. AOO_183/5247 del 09/04/2018, ha trasmesso copia della Visura del Contratto di Rete comprovante l'adesione da parte della “Società Laboratorio Analisi dei Dott.ri Santoro Rita e Caracciolo Sandro srl” all'aggregazione di Rete denominata “UNI – LAB FOGGIA”;
- con Pec del 18/04/2018, acquisita con prot. n. AOO_183/6126 del 20/04/2018, ha trasmesso copia dell'”Autorizz. San. N. 02/18” del 18/04/2018 con cui il Sindaco del Comune di Manfredonia dispone che *“NULLA OSTA Alla volturazione dell'autorizzazione all'esercizio di Ambulatorio Specialistico di Medicina di Laboratorio per l'attività di Laboratorio Generale di Base sito in Manfredonia alla via Marchianò n. 10712, da Studio Associato Santoro Rita – Caracciolo Sandro a Società Laboratorio analisi dei dott.ri Santoro Rita e Caracciolo Sandro s.r.l..”;*
- con Pec del 18/04/2018, acquisita con prot. n. AOO_183/6705 del 07/05/2018, ha trasmesso copia del contratto relativo all'erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali per l'anno 2017, stipulato tra lo “Studio Associato di Laboratorio di Analisi dei Dottori Santoro Rita e Caracciolo Sandro” e l'Azienda Sanitaria Locale FG.

Per quanto innanzi;

atteso che:

- l'art. 12 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nel definire i requisiti del Responsabile Sanitario di ciascuna struttura sanitaria, al comma 8 ha stabilito che *“Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'art. 15 – nonies del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni”;*
- il sopra citato comma 1 dell'art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall'art. 22 comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che *“Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”;*

rilevato che il Direttore Sanitario indicato nell'atto costitutivo del “Laboratorio Analisi dei Dottori Santoro Rita e Caracciolo Sandro s.r.l.” è la dott.ssa Santoro Rita, nata il 22/05/1949;

atteso altresì che l'art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- al comma 1, che *“L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;*
- al comma 2, che *“Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:
(...)
e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”;*

con nota prot. n. A00_183/7409 del 21/05/2018 questa Sezione ha invitato il Legale Rappresentante della Società "Laboratorio Analisi dei Dottori Santoro Rita e Caracciolo Sandro s.r.l." a trasmettere:

- copia dell'istanza presentata dalla dott.ssa Santoro Rita alla s.r.l. per la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 22/05/2019);
- l'autocertificazione resa dalla stessa dott.ssa Santoro Rita ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., con allegata copia del documento d'identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista;
- autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza *"di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento"*, di cui al sopracitato art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
- autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Per tutto quanto sopra rappresentato;

nelle more della trasmissione della documentazione sopra indicata da parte del "Laboratorio Analisi dei Dottori Santoro Rita e Caracciolo Sandro s.r.l.", si propone, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base ubicato in Manfredonia alla via Marchianò n. 10, dallo "Studio Associato di Laboratorio di Analisi dei dott.ri Santoro Rita – Caracciolo Sandro" alla società "Laboratorio Analisi dei Dottori Santoro Rita e Caracciolo Sandro s.r.l." con decorrenza 18/04/2018, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, con la precisazione che:

- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario della dott.ssa Santoro Rita, in ogni caso, non può superare il settantesimo anno di età, quindi non potrà andare oltre il 22/05/2019;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Laboratorio Analisi dei Dottori Santoro Rita e Caracciolo Sandro s.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento*

la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE

STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base ubicato in Manfredonia alla via Marchianò n. 10, dallo "Studio Associato di Laboratorio di Analisi dei dott.ri Santoro Rita – Caracciolo Sandro" alla società "Laboratorio Analisi dei Dottori Santoro Rita e Caracciolo Sandro s.r.l." con decorrenza 18/04/2018, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, con la precisazione che:
 - la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario della dott.ssa Santoro Rita, in ogni caso, non può superare il settantesimo anno di età, quindi non potrà andare oltre il 22/05/2019;
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Laboratorio Analisi dei Dottori Santoro Rita e Caracciolo Sandro s.r.l.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante

rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante del “Laboratorio Analisi dei Dottori Santoro Rita e Caracciolo Sandro s.r.l.”.
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Manfredonia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)